



SENT. N° 10/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 21528 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avv. Michela Scafetta;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ("Inps"), rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi;

e

Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della

leva, in persona del ministro p.t.;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 31 gennaio 2025, l'avv. Salvatore Pesce, in

sostituzione dell'avv. Scafetta, per il ricorrente, e l'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già militare della Marina e transitato nei ruoli civili del Ministero

della difesa, ha riferito di essersi arruolato come volontario in ferma breve in

	data 6 dicembre 2004, per poi frequentare la Scuola sottufficiali.	
	Dal 2005 all'aprile 2017, egli avrebbe prestato servizio quasi esclusivamente	
	a bordo di unità navali, prevalentemente quale addetto alla componente pro-	
	pulsione/elettrica, con turni estenuanti e in condizioni usuranti a motivo della	
	presenza di vapori combustibili, polveri e temperature elevate.	
	Il ricorrente avrebbe iniziato a percepire un sensibile disagio psicologico nel	
	2010, quando, in servizio su una vecchia unità navale, si sarebbe trovato fre-	
	quentemente, a causa della carenza di personale, a essere l'unico operatore	
	elettronico addetto ai sistemi di propulsione, costretto a risolvere continue ava-	
	rie, lavorando senza poter interrompere l'attività di controllo, così sottoponen-	
	dosi a intensi livelli di stress psicologico e fisico. Tali livelli di stress sarebbero	
	stati aggravati dall'asserito frequente malfunzionamento dei servizi igienici e	
	dalla mancanza di acqua, che non avrebbe consentito al personale di lavarsi.	
	Inoltre, gli impegni lavorativi avrebbero precluso al ricorrente di consumare	
	regolarmente i pasti, con conseguente calo di peso di 10 kg nel corso del 2017.	
	Egli sarebbe riuscito a sottoporsi a un intervento chirurgico per un'ernia ingui-	
	nale, attribuita agli intensi e prolungati sforzi fisici a bordo, solamente in data	
	25 giugno 2017, successivamente allo sbarco.	
	Nell'atto introduttivo, sono menzionati anche episodi che avrebbero avuto un	
	impatto particolarmente significativo. Nel 2011, infatti, nel corso di un pattu-	
	gliamento in acque libiche, l'unità navale del ricorrente sarebbe stata sfiorata	
	da un missile, in condizioni di parziale disattivazione dei sistemi di bordo. Inol-	
	tre, negli anni 2015-2017, il ricorrente sarebbe stato impiegato nel recupero di	
	immigrati e corpi in mare, portandolo a vivere esperienze estremamente forti.	
	L'ansia del militare sarebbe stata accresciuta dalla notizia di essere stato	
	2	

	inserito d'autorità in un programma di prevenzione e controllo annuale per ve-	
	rificare l'insorgere di patologie asbesto-correlate.	
	Il disagio si sarebbe aggravato ulteriormente anche dopo l'assegnazione al	
	Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla quale addetto al nucleo	
	antincendio, avvenuta in data 26 giugno 2017, a causa dei pensieri e degli in-	
	cubi collegati agli eventi di servizio vissuti.	
	Il malessere psicofisico sarebbe aumentato nel 2019, manifestandosi con re-	
	spiro affannoso, copiosa sudorazione nervosa, forti dolori al petto con tachi-	
	cardia, confusione mentale e capogiri improvvisi, oltre a difficoltà nel relazio-	
	narsi con i colleghi. Il ricorrente ha riferito di essere stato talvolta colto con lo	
	sguardo fisso nel vuoto in stato di quasi totale assenza.	
	Dal 2020, il ricorrente avrebbe intrapreso un percorso psicoterapeutico, rice-	
	vendo diverse diagnosi di patologie con sintomatologia post-traumatica, di-	
	sturbi dell'adattamento, stati di iperattivazione e disturbo distimico.	
	In data 16 luglio 2021, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipen-	
	denza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infer-	
	mità "disturbo depressivo in trattamento psicofarmacologico, in pregresso di-	
	sturbo dell'adattamento", ascritta a tabella A – categoria 8 dalla Commissione	
	medica ospedaliera di La Spezia ("C.m.o.") con verbale mod. BL/B n. SP	
	122000220 del 19 settembre 2022. Il verbale ha dichiarato anche la permanente	
	inidoneità in modo assoluto al servizio militare incondizionato del ricorrente,	
	con possibilità di transitare nei ruoli civili della difesa.	
	Tuttavia, in data 30 maggio 2023, il Comitato di verifica per le cause di servi-	
	zio ha ritenuto insussistente la causa di servizio.	
	Con decreto n. 2715 del 13 giugno 2023, il Ministero della difesa ha, poi,	
	3	

	rigettato l'istanza, per intempestività della domanda di accertamento e mancanza di causa di servizio.	
	In data 11 ottobre 2023, il ricorrente risulta aver presentato all'Inps domanda di pensione, non accolta dall'Amministrazione.	
	Con ricorso giurisdizionale depositato il 1° luglio 2024, il ricorrente ha adito questa Corte per ottenere l'accertamento del diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria. In particolare, secondo parte attrice, la valutazione del Comitato di verifica sarebbe errata, in quanto frutto di un'incompleta valutazione della documentazione. Costituirebbero, infatti, fatti di servizio rilevanti non solo quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio, ma anche il servizio eseguito dietro specifico ordine, quello eseguito spontaneamente in forza di doveri inerenti al proprio ufficio e qualunque fatto avente finalità di servizio anche se svolto al di fuori del luogo e del tempo vero e proprio del servizio. Né il comitato avrebbe valutato l'impatto della scoperta della possibile esposizione alle polveri di amianto.	
	Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di annullare il predetto decreto del Ministero della difesa, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di pensione presentata dal ricorrente, nonché di riconoscere il suo diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973 per la patologia "disturbo depressivo in trattamento psicofarmacologico, in pregresso disturbo dell'adattamento", in quanto dipendente da causa di servizio e ascrivibile complessivamente alla III categoria della tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981, con vittoria di spese.	
	In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto di disporre una consulenza medico-	
	4	

	legale.	
	In data 25 novembre 2024, si è costituito in giudizio l’Inps, osservando che	
	l’Istituto sarebbe tenuto ad attenersi alle determinazioni del Comitato di veri-	
	fica e concludendo per il rigetto dell’istanza con vittoria di spese.	
	In data 17 dicembre 2024, parte attrice ha depositato una relazione medico-	
	legale del 26 novembre 2024, secondo la quale le patologie del ricorrente sa-	
	rebbero state causate dalla sua attività lavorativa.	
	In data 13 gennaio 2025, si è costituito in giudizio il Ministero della difesa,	
	eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in	
	favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel Tribunale ammi-	
	nistrativo regionale, in ragione dell’attinenza al rapporto di lavoro di molti dei	
	benefici connessi al riconoscimento della dipendenza della patologia da causa	
	di servizio.	
	Inoltre, il Ministero ha osservato che concorrerebbe la legittimazione passiva	
	del Comitato di verifica delle cause di servizio, incardinato presso il Ministero	
	dell’economia, a motivo della natura sostanzialmente provvedimentale dei	
	suoi pareri.	
	Nel merito, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, in	
	quanto l’operato dell’Amministrazione sarebbe in linea con la normativa e il	
	fascicolo medico. Il disturbo post traumatico da stress lamentato dal ricorrente	
	non sarebbe mai stato rilevato nella documentazione specialistica-medica pre-	
	sentata, rilevandosi come unica patologia sofferta il disturbo depressivo.	
	Sarebbe corretta la valutazione del Comitato, che non ha riscontrato, durante il	
	servizio, di accadimenti di portata tale da poter determinare l’insorgenza della	
	patologia sofferta. Tale valutazione, peraltro, non sarebbe sindacabile da parte	
	5	

	del Ministero e il ricorrente non avrebbe assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgere della malattia.	
	Il Ministero ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso, o, in via subordinata, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e che venga disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa del Comitato di verifica per le cause di servizio, con rigetto dell'istanza di nomina di consulenza tecnica d'ufficio e vittoria di spese (quantificate in euro 1.000,00) o, in via graduata, condanna alle spese in solido con l'Inps e/o con il Ministero dell'economia e delle finanze.	
	All'udienza del 31 gennaio 2025, il ricorrente e l'Inps hanno concluso come in atti; non comparso il Ministero. Su domanda del Giudice, il patrono di parte attrice ha riferito di non essere a conoscenza della presentazione di domande di trasferimento da parte del ricorrente o di ulteriore documentazione comprovante il disagio prolungato nel periodo 2011-2019.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della difesa.	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 2, c.g.c., infatti, sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti, tra l'altro, i giudizi in materia pensionistica.	
	Poiché il presente ricorso è volto al conseguimento della pensione privilegiata, esso rientra nel perimetro della giurisdizione contabile, che non viene eradicata dalla semplice eventualità che il ricorrente possa chiedere di far valere gli accertamenti oggetto del presente giudizio anche ad altri fini.	
	6	

	2. Deve essere rigettata l’istanza di integrazione del contraddittorio nei con-	
	fronti del Ministero dell’economia e delle finanze. In sintonia con la giurispru-	
	denza di questa Corte, deve ritenersi che tale Ministero sia privo di legittima-	
	zione passiva, in quanto il Comitato di verifica delle cause di servizio è un	
	organo chiamato a emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedi-	
	mentale, non direttamente lesiva (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n.	
	527/2023, e Sez. giur. Calabria, n. 124/2024).	
	3. Nel merito, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, “al militare le cui	
	infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle	
	categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano	
	suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.	
	Come già osservato da questa Corte, grava sul ricorrente l’onere di provare i	
	fatti costitutivi del proprio diritto, sulla base del principio posto dall’art. 2697	
	c.c. (cfr., <i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, n. 102/2022).	
	4. Nella fattispecie, non è contestata l’esistenza della patologia per la quale	
	viene richiesta la pensione, ma non si ravvisano dagli atti del giudizio elementi	
	che ne comprovino l’attribuibilità a causa di servizio. Il ricorso dà, infatti, atto	
	del servizio prestato dal ricorrente in diversi ambiti, ma non è dimostrata la	
	ric conducibilità della patologia alle attività svolte, anche in considerazione del	
	fatto che – a quanto consta – una malattia psicologica è stata diagnosticata for-	
	malmente solamente nel 2020, vale a dire a distanza di diversi anni dagli epi-	
	sodi riferiti.	
	In particolare, non sono state prodotte evidenze in relazione all’esistenza di	
	condizioni di particolare disagio a bordo delle imbarcazioni, p.e. in relazione	
	all’asserito malfunzionamento dei servizi igienici o allo svolgimento di turni	
	7	

	usuranti.	
	L'episodio relativo all'esposizione a missile è particolarmente risalente nel	
	tempo e, pertanto, non risulta eziologicamente correlabile alla malattia lamen-	
	tata.	
	Né è dimostrata la riconducibilità della patologia all'operatività in missione di	
	salvataggio o alla notizia del monitoraggio per l'esposizione all'amianto. Al	
	riguardo, si osserva anche l'esito positivo delle visite mediche condotte fin dal	
	2016, idealmente suscettibile di confortare il personale monitorato.	
	Si rileva, inoltre, come la stessa documentazione medica depositata da parte	
	attrice, in un caso, ipotizzi che la patologia sia stata ingenerata da fattori estra-	
	nei al servizio. In tal senso, la relazione psicologica della dott.ssa Paola Bran-	
	china, datata 23 febbraio 2021 e richiesta dallo stesso ricorrente, afferma che	
	“i temi della malattia e della morte sembrano essere ricorrenti nella sua storia	
	di vita (a partire da un episodio vissuto in adolescenza, in cui ha visto il corpo	
	straziato di un amico morto in un incidente stradale, fino alla morte del padre,	
	le esperienze lavorative e la paura che il suo ultimogenito potesse nascere con	
	delle malformazioni o morire). In particolar modo, la nascita del suo secondo-	
	genito avvenuta nel 2019 potrebbe aver funto da elemento riattivante, in quanto	
	è da allora che il sig. OMISSIS riferisce di avvertire questo malessere”.	
	La relazione menziona, dunque, diversi episodi traumatici del tutto estranei al	
	servizio e di significativa gravità, fino a individuare in un evento extralavora-	
	tivo (la nascita del secondogenito del ricorrente) anche la possibile causa sca-	
	tenante. Lo stesso quadro probatorio offerto dal ricorrente si appalesa, dunque,	
	contraddittorio rispetto alla riconducibilità della patologia al servizio.	
	5. Pertanto, sulla base degli atti, risulta immune da vizi logici il parere del	
	8	

	Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo cui la patologia del ricor-	
	rente sarebbe una “forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatiz-	
	zazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni con-	
	tingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta”.	
	Le evidenze proposte non inficiano la conclusione secondo la quale “non rin-	
	venendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al	
	servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non	
	può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale effi-	
	ciente e determinante”.	
	6. Alla luce di quanto precede, nonché dei principi della domanda e della di-	
	sponibilità delle fonti di prova, non vi è luogo a disporre una consulenza tec-	
	nica d’ufficio.	
	7. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.	
	Con riferimento alle spese, non vi è luogo a provvedere su quelle di giustizia,	
	per via del principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10	
	della l. n. 533/1973, a cui la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere	
	di generalità (<i>ex multis</i> , Sez. I Giur. Centr. d’Ap., n. 76/2016).	
	Con riguardo alle spese di lite, deve essere respinta l’istanza di condanna pre-	
	sentata dal Ministero, in quanto quest’ultimo è comparso in giudizio ai sensi	
	dell’art. 158 c.g.c. avvalendosi di propri dipendenti, in relazione ai quali difetta	
	la qualità di avvocato (cfr., <i>ex multis</i> , Cass., Sez. VI, ord. n. 27444/2020; Cass.,	
	Sez. II, n. 8413/2016; Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, nn. 197/2021 e	
	41/2024). Sarebbero liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle	
	generali, concretamente affrontate in giudizio, ma non risulta alcuna nota	
	spese, né può essere sufficiente la determinazione forfettaria effettuata nella	
	9	

	comparsa di costituzione. Inoltre, il Ministero non è neanche comparso in	
	udienza. Pertanto, nei confronti del Ministero, le spese devono essere compen-	
	sate.	
	Nei confronti dell'Inps, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccom-	
	benza e sono liquidate in dispositivo, sebbene la novità della questione ne giu-	
	stifichi la parziale compensazione.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- Rigetta il ricorso;	
	- Condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Inps, liquidandole in euro	
	500,00 onnicomprensivi;	
	- Compensa le spese nei confronti del Ministero della difesa.	
	Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.	
	Il Giudice	
	Benedetto Brancoli Busdraghi	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del	
	d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'anno-	
	tazione di cui all'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi della	
	ricorrente.	
	Il Giudice	
	Benedetto Brancoli Busdraghi	
	10	

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 5 febbraio 2025

Il direttore della segreteria

Elena Asta

~~F.to digitalmente~~